



Comune di Giornico

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il prelievo della tassa d'uso
per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti per l'anno 2026
Quartiere di Bodio

(ris. mun. 65/10.02.2026)

Il Municipio di Giornico, visti gli articoli 24 e 25 del Regolamento concernente la gestione dei rifiuti

risolve:

Campo d'applicazione

art. 1 La presente ordinanza disciplina il prelievo della tassa d'uso per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, suddivisa per categorie.

Classificazione degli utenti – Tasse (IVA esclusa)

art. 2 1) Gli utenti sono classificati come segue:

1.1. economie domestiche	CHF 120.00;
1.2. enti di diritto pubblico (Patriziato, Parrocchia) e associazioni/società senza scopo di lucro	CHF 120.00;
1.3. negozi, uffici, ambulatori, farmacie	CHF 300.00;
1.4. esercizi pubblici (EP) senza ristorazione	CHF 320.00;
1.5. EP con ristorazione	CHF 370.00;
1.6. EP senza ristorazione (fino a 10 camere da locare)	CHF 420.00;
1.7. EP senza ristorazione (da 11 camere da locare)	CHF 470.00;
1.8. EP con ristorazione (fino a 10 camere da locare)	CHF 520.00;
1.9. EP con ristorazione (da 11 camere da locare)	CHF 570.00;
1.10. Imprese, officine, garages (fino a 5 dipendenti)	CHF 620.00;
1.11. Imprese, officine, garages (da 6 dipendenti)	CHF 670.00;
1.12. Ditte, carrozzerie (fino a 5 dipendenti)	CHF 720.00;
1.13. Ditte, carrozzerie (da 6 dipendenti)	CHF 770.00.

- 2) Per il calcolo della tassa fa stato la situazione registrata al momento dell'emissione (o all'01.01. dell'anno di tassazione), rispettivamente al momento in cui ha inizio l'imponibilità, in base ai dati in possesso del servizio finanziario.
- 3) Se l'imponibilità ha inizio nel corso dell'anno, le tasse di cui al cpv. 1 saranno esposte pro-rata.
- 4) Il servizio finanziario provvederà alla fatturazione entro i primi 4 mesi dell'anno.

Esonero

art. 3 1) La tassa base può essere oggetto di esonero unicamente se i locali non sono utilizzati o sfitti per un periodo superiore ai 6 mesi.



- 2) L'interessato che intende beneficiare dell'esonero deve fare richiesta formale al Municipio, che deciderà in merito, indicando la data precisa a partire dalla quale i locali sono sfiti o non utilizzati. È fatto obbligo al proprietario di comunicare tempestivamente al Municipio la nuova occupazione dei locali dopo il periodo in cui rimangono inutilizzati.

Procedura di tassazione e di esazione / Reclami

- art. 4
- 1) Il servizio finanziario notifica la fattura ai proprietari interessati.
 - 2) Contro la fattura/tassazione è dato reclamo al Municipio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
 - 3) Le tasse devono essere pagate entro il termine fissato sulla bolletta. Il Municipio può stabilire un termine più lungo per il saldo del dovuto.
 - 4) Gli importi non pagati saranno oggetto di un richiamo, di una diffida (CHF 50.00). La procedura poi seguirà l'iter esecutivo.
 - 5) Il reclamo non sospende dall'obbligo di pagamento.

Rimedi di diritto

- art. 5
- 1) Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli articoli 208 e seguenti LOC.
 - 2) Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 LPAmM).

Contravvenzioni

- art. 6 Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono perseguite a norma degli articoli 145 e seguenti LOC.

Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

- art. 7
- 1) abroga ogni disposizione contraria o incompatibile concernente il prelievo della tassa d'uso per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti;
 - 2) entra in vigore all'01.01.2026;
 - 3) viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a contare dal 23 febbraio 2026 al 24 marzo 2026;
 - 4) contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione (art. 192 LOC, 208 LOC, 44 RALOC).

Il Sindaco:

Stefano Imelli



PER IL MUNICIPIO



Comune di Giornico

La Segretaria:

Maria Teresa Citino

